

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO TEMPORANEO PER LA COLLEZIONE ARTISTICA DEL COMUNE DI LODI****CIG: 9313150E7E****CODICE CPV: 63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio****PREMESSA**

In attesa della realizzazione della nuova sede del Museo civico di Lodi si rende necessario il mantenimento presso Deposito esterno dei materiali artistici pertinenti alle collezioni museali. Per questi motivi, è richiesto il servizio di deposito esterno, ivi compresa la copertura assicurativa, come meglio specificato nel presente capitolato descrittivo e prestazionale.

DEFINIZIONI	
Ditta aggiudicataria:	L'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	L'Amministrazione comunale di Lodi (LO)
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ss.mm.ii.
Codice dei beni culturali e del paesaggio	D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ss.mm.ii.
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RUP:	Il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Referente incaricato della Commessa:	Il rappresentante della Ditta aggiudicataria che funge da interlocutore della Stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di deposito esterno – Caveau - per i materiali pertinenti alle collezioni artistiche del Comune di Lodi.

L'aggiudicatario per tutto il periodo della giacenza presso il deposito esterno - Caveau, dovrà fornire copertura assicurativa con **Polizza All-Risk** per tutte le opere della collezione artistica.

Il servizio sarà affidato secondo le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato e secondo l'offerta economica proposta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il servizio deve intendersi eseguito con mezzi, strumenti e personale esterno all'Amministrazione, qualificato e idoneo alle specifiche indicate nel presente capitolato speciale di appalto, con risorse umane e strumentali dell'aggiudicatario.

ART. 2 – CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO OGGETTO DEL SERVIZIO

Le opere pertinenti alle collezioni artistiche del Comune di Lodi che si intendono conservare in giacenza presso deposito esterno-Caveau, **sono quelle elencate nei seguenti allegati:**

Allegato n. 1: Elenco di consistenza delle opere conservate presso il deposito esterno con indicazione degli imballi;

Allegato n. 2: Elenco di consistenza delle opere conservate presso il Tempio civico dell'Incoronata con indicazione degli imballi;

Per motivi di sicurezza e di riservatezza l'elenco di tutte le opere con l'indicazione dell'autore, del titolo e del valore assicurativo verrà consegnato alla Ditta aggiudicataria per formalizzare i servizi richiesti come da Capitolato.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SPAZIO ADIBITO A DEPOSITO

Il deposito dovrà:

- avere a disposizione uno spazio esclusivo di mq 100, climatizzato, dotato di porta d'accesso corazzata con doppio sistema apertura - dimensioni minime porta: cm h 2.750 x 1.800;
- essere dotato di un accesso diretto coperto per scarico / carico opere al caveau e cabina per opere di grandi dimensioni fino a h. cm 300;
- essere dotato di supporti - rastrelliere e scaffalature - che permettano un'adeguata collocazione delle opere. Sono richieste almeno due scaffalature di lunghezza totale cm. 500 e piani di almeno 60 cm. di larghezza, per il posizionamento orizzontale delle tavole;
- garantire le seguenti condizioni microclimatiche: temperatura 18/22 ° (+/-2); UR 55/65% - (+/- 5) con monitoraggio dei dati settimanali per parametri termo igrometrici con rilevatore interno;

Lo Stabile deve:

- essere protetto da sistemi sicurezza verificati annualmente;
- essere dotato di sistema di antintrusione e antifurto con copertura degli allarmi h 24 e pronto intervento da parte di personale specializzato;

Saranno previste consultazioni trimestrali dei materiali depositati, preventivamente concordate con i funzionari della Direzione 2 e con il Responsabile della struttura, previa comunicazione scritta. Nella circostanza la Ditta dovrà garantire all'Amministrazione del personale a disposizione stimato in due tecnici per circa quattro ore di lavoro in giornate e orari standard lavorativi.

Risulta necessario prevedere quanto sopra descritto ad una distanza non superiore ai 50 km dalla sede del Comune di Lodi, per consentire sia le funzioni di verifica e controllo dei funzionari della stazione appaltante, sia le verifiche ispettive dei funzionari di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova.

Si specifica, inoltre, che per sede della Ditta aggiudicataria, si intende la sede dove è ubicato il deposito e non la sede Legale del soggetto aggiudicatario.

Si richiede il Facility Report degli ambienti, al fine di acquisire i dati relativi alla conformità delle norme di sicurezza e delle condizioni termo-climatiche idonee alla conservazione dei beni culturali affidati. Detti requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali (D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ss.mm.ii).

In fase di proposta di aggiudicazione e prima dell'aggiudicazione definitiva, l'operatore economico dovrà garantire un sopralluogo al deposito esterno affinché si possa riscontrare l'effettiva rispondenza dei requisiti di sicurezza dichiarati e contenuti nel Facility Report.

ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA “ALL RISKS”

L'aggiudicatario per tutto il periodo della giacenza dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza tipo “all risk” a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00

(TREMILIONI/00) per evento dannoso ed a euro 10.000.000,00 (DIECIMILIONI /00) complessivamente.

Copia della polizza, specifica, o come appendice ad una polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'Amministrazione dichiara che tutti gli oggetti d'arte, assicurati con la presente polizza, sono soggetti alla disciplina del "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" (D.LGS. 22.01.2004 N. 42) e pertanto la polizza dovrà essere esente dall'imposta di assicurazione (art. 5 del D.L. 30/12/1982 n. 953).

Costi di avviamento del servizio

I costi dei servizi di avviamento, eseguiti con risorse umane e strumentali della Ditta aggiudicataria, saranno sostenuti dal Comune di Lodi con apposito impegno di spesa adottato con specifica determinazione dirigenziale, secondo quanto previsto dalla tabella n. 1 dell'Allegato C "*Progetto per l'appalto del servizio di deposito esterno temporaneo per la collezione artistica del Comune di Lodi*".

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dallo 01/12/2022 sino al 30/11/2025, con possibilità di rinnovo/proroga di massimo ulteriori due anni e comunque in base all'effettiva apertura del museo.

Al termine del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere, a regola d'arte, tutte le operazioni necessarie per la movimentazione interna delle opere da trasferire presso altra struttura. Le suddette operazioni saranno a carico della Ditta aggiudicataria fino alla collocazione delle stesse "a bocca di magazzino" dello stabile sede della ditta custode, in un tempo da concordare che comunque non può essere superiore ai 5 giorni lavorativi.

ART. 6 – VALOR DI GARA E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il valore di gara, comprendente tutte le voci di costo contenute e descritte nell'allegato C "*Progetto per l'appalto del servizio di deposito esterno temporaneo per la collezione artistica del comune di Lodi*", è pari a € 200.124,60 (oltre IVA di legge).

L'importo a base d'asta del contratto è di € 113.815,80 (oltre IVA di legge), tenendo conto delle prestazioni richieste con il presente Capitolato. L'importo concretamente corrisposto sarà quello offerto in sede di aggiudicazione.

Il corrispettivo per il servizio sarà erogato nel seguente modo:

- importo corrispondente alla tabella n. 1 dell'Allegato C "*Progetto per l'appalto del servizio di deposito esterno temporaneo per la collezione artistica del Comune di Lodi*" da erogarsi all'aggiudicatario con fattura emessa al termine delle operazioni di trasporto dai depositi attuali al nuovo deposito caveau. Tale importo verrà erogato secondo quanto descritto in tabella.
- anticipazione pari al 20 per cento dell'importo a base d'asta al netto del ribasso, che sarà corrisposta all'appaltatore entro il mese di gennaio 2023, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, salvo rinuncia da parte dell'aggiudicatario. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della

garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune;

- al termine del periodo coperto dall'anticipazione, l'importo sarà corrisposto come stabilito dall'articolo 16.

In caso di rinuncia all'anticipazione, i pagamenti avverranno a partire dall'avvio del servizio, con le modalità stabilite dall'art. 16.

In caso di rinnovo/proroga del contratto, l'importo sarà determinato sulla base dell'importo mensile teorico di € 3.161,55 (=113.815.80/36 mesi), ridotto della percentuale di sconto offerto in fase di gara, più IVA.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, nei limiti del "quinto d'obbligo", il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità dei materiali artistici da gestire rispetto a quelle indicate. In tali casi, verrà rideterminato l'importo del servizio in maniera proporzionale.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le ditte concorrenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010, ai fini del pagamento delle fatture, dovranno:

- indicare nella documentazione che verrà presentata per la partecipazione all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo dei servizi formulati in sede di gara sarà soggetto annualmente alla revisione, a partire da secondo anno, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall'ANAC, previa richiesta scritta da parte dell'aggiudicataria che dovrà pervenire entro il mese di settembre dell'anno precedente. Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta, in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all'indice medio FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito ai 12 mesi antecedenti la revisione. La prima revisione prezzi non potrà essere riconosciuta prima del mese di dicembre 2023 e le successive a cadenza non inferiore alla durata annuale.

ART. 8 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio museo in via preventiva e tempestiva; dovrà, comunque, assicurare gli adempimenti contrattuali.

Anche in occasione di eventi straordinari che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio museo comunale;

ART. 9 - DOMICILIO – RAPPRESENTANZA – COMUNICAZIONI – REFERENTE

Per la regolare esecuzione delle prestazioni la Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente incaricato della Commessa, preposto al coordinamento del servizio oggetto del presente appalto, e il suo sostituto in caso di assenza del primo.

Il Comune di Lodi, e per esso il Responsabile del Servizio museo comunale, si rivolgerà direttamente al Referente incaricato per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria è custode dei materiali artistici alla stessa affidata e solleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti, occorsi nell'espletamento del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dei propri dipendenti e/o collaboratori, anche esterni, nonché da qualsiasi fatto doloso o colposo della ditta aggiudicataria stessa e/o di terzi, che dovessero derivare all'Amministrazione e/o a Enti pubblici, Associazioni, privati che hanno conferito a diverso titolo (comodato, convenzione, deposito) la documentazione dagli stessi prodotta e di cui conservano la piena proprietà.

La ditta aggiudicataria si assume pertanto ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall'espletamento del servizio affidato e dovrà garantire, a proprie spese, le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (dovrà comprendere nel novero dei terzi assicurati il Comune di Lodi) ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) per un massimale pari ad €. 3.000.000,00. Copia della suddetta polizza, stipulata con società di primaria importanza, dovrà essere consegnata entro 10 giorni successivi all'avvio del servizio, unitamente alla quietanza attestante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo;
2. adeguata polizza assicurativa **Polizza Assicurativa All-Risk** a copertura del rischio connesso alla gestione e conservazione dei materiali artisti del Comune di Lodi, come da art. 4;

La copertura delle polizze cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, la Ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comunale di Lodi, e presenti le caratteristiche sopra indicate.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Ditta aggiudicataria non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Stazione appaltante: pertanto, qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, in danno alla Ditta aggiudicataria medesima.

Resta ferma l'intera responsabilità della Ditta aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero, per danni di valore eccedente i massimali assicurati. La Ditta aggiudicataria è obbligata a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi, nonché dell'avvenuta comunicazione del sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte della stazione appaltante.

Il Comune di Lodi è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e gli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla Stazione appaltante di sospendere in tutto o in parte i pagamenti

ART. 11 – PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie contrattuali ammesse dalla normativa nel tempo vigente, accuratamente addestrato ed istruito al servizio. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). La Ditta è tenuta a riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e a provvedere regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore del proprio personale dipendente. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo potrà comportare la risoluzione del contratto. La Ditta sarà tenuta a manlevare il Committente da ogni onere che questi dovesse sopportare in conseguenza della mancata osservanza, da parte della Ditta stessa, degli obblighi derivanti dal presente articolo. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire al suo personale idonei dispositivi di protezione individuale al fine di garantire le condizioni di sicurezza per l'adempimento delle proprie mansioni (in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008).

a. Inquadramento contrattuale

La Ditta aggiudicataria ed i subappaltatori devono:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo 16 "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori.

b. Doveri del personale

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere, in particolare dovrà:

- essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso;
- svolgere il servizio nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Capitolato;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale della Ditta aggiudicataria e subappaltatori.

La Ditta aggiudicataria è considerata direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

c. Adempimenti della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria deve procedere alla nomina di un proprio Responsabile di Commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, la Ditta aggiudicataria (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

d. Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il RUP, di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione appaltante, provvederà alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico della Ditta aggiudicataria derivanti dall'applicazione del predetto D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla Stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ed è inoltre tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della Stazione appaltante, la Ditta aggiudicataria si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma 2 lettere a) e b), e comma 3, del D.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente incaricato).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto in danno alla Ditta aggiudicataria.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte, il contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il periodo di vigenza del contratto, subire modifiche societarie, di qualsivoglia natura, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo PEC alla stazione appaltante, garantendo le medesime condizioni e clausole del contratto in essere; il Comune comunicherà l'eventuale accettazione delle suddette modifiche societarie a mezzo posta elettronica certificata.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso secondo le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si segnala, al riguardo, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, con la sentenza emessa in data 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, ha ritenuto non conforme al diritto europeo il sopra citato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 un limite assoluto e generale al subappalto.

Tale sentenza ammette tuttavia la possibilità di delineare, in relazione alla singola gara, specifiche ipotesi di limitazione all'utilizzo del subappalto.

Tenuto conto quindi di tale indicazione, derivante da una fonte di diritto dell'Unione Europea, si segnala che, in ragione della peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto, è da **considerare escluso** il subappalto per le seguenti prestazioni:

- **Servizio di deposito di tutte le opere.**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto potrà aver luogo nei seguenti casi:

- per reiterate inosservanze delle norme di legge sulla sicurezza;
- quando a carico della ditta aggiudicataria o di uno dei legali rappresentanti sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva del Comune di Lodi;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto al di fuori dei limiti previsti dall'art. 11;
- l'applicazione di penali la cui somma sia superiore al 10% dell'importo del contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti alla stazione appaltante.

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali la stazione appaltante si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

La sospensione o il rallentamento del servizio, per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria, costituisce inoltre ulteriore inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta aggiudicataria può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Lodi. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ART. 15 – FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento della Ditta aggiudicataria comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla Stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione").

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- fornire alla Stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Con cadenza trimestrale posticipata, la Ditta aggiudicataria provvederà all'emissione della fattura relativa al canone del servizio alla stessa affidato in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Lodi sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Lodi
Codice Univoco ufficio:	UF51E5
Nome dell'ufficio:	Comune di Lodi - Direzione 2
Codice fiscale:	84507570152
Partita Iva:	03116800156
C.I.G.:	9313150E7E

Il Responsabile del procedimento, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora il Comune dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, invitando l'appaltatore - anche a mezzo e-mail o PEC - a rettificare o integrare le discordanze rilevate.

Per tale sospensione il fornitore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Allo stesso modo la fatturazione potrà essere sospesa qualora si verificassero situazione di inadempienza nel rapporto contrattuale da parte del fornitore.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Comune non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista. Per tale ritardo la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

La Stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria, in favore di soggetti diversi dalla Ditta aggiudicataria medesima; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

L'applicazione di eventuali penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura del Responsabile comunale del servizio, trasmessa mediante PEC, e dall'esame delle controdeduzioni presentate dalla D.A., che dovranno pervenire entro il termine stabilito con le medesime modalità.

Nel caso in cui la D.A. non fornisca idonee giustificazioni o qualora tali giustificazioni non evidenziassero oggettive cause esimenti, l'A.C. procederà all'applicazione delle penalità previste, comunicandone alla D.A. l'avvenuta adozione.

L'A.C. provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dei mesi successivi ai quali è stato assunto il relativo provvedimento.

ART. 17 - INADEMPIMENTI - PENALI - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 "Risoluzione del contratto", nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la Stazione appaltante si riserva di applicare a carico della Ditta aggiudicataria una penale variabile da un minimo €. 100,00 (cento/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito alla Ditta aggiudicataria degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate, secondo la seguente tabella:

Inadempienza	Penale applicabile (€)
Ogni giorno di ritardo di avvio del servizio	300
Accertato funzionamento non ottimale degli impianti di climatizzazione. Per ogni giorno	200
Altre inadempienze non comprese nei punti successivi	Da 100 a 500

Ricorrendo tali fattispecie, la Stazione appaltante invierà comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica (farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione risultante dall'attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancata ricezione nel termine indicato, il Dirigente competente, incaricato della gestione del contratto, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, applicando una penale variabile a seconda dell'inadempienza riscontrata, come sotto meglio specificato:

- per ogni singolo inadempimento agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante applica, conformemente al D.Lgs. 50/2016, art. 113bis, la penale sopra specificata. Qualora l'inadempienza riguardi ritardi nell'erogazione della prestazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto;
- Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione della Stazione appaltante sull'impatto che il disservizio ha provocato sull'organizzazione complessiva) che comportano una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00);

- palesi violazioni delle normative relativi ai beni artistici di cui al “Codice dei beni culturali” D.Lgs. 42/2004;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte della Stazione appaltante;
- il mancato rispetto di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, che comporterà la sospensione totale o parziale da parte del Comune dei pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

L'applicazione di almeno n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale possono dare titolo alla Stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 “Risoluzione del contratto”).

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di Commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 17 (“Inadempimenti-Penalità- risoluzione anticipata del contratto”).

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi, entro i quali la Ditta aggiudicataria deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto e/o mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dalla Ditta aggiudicataria, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

(tranne quando ciò sia consentito dalla legge), ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.
- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta aggiudicataria, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- grave danno all'immagine della Stazione appaltante;
- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.

In caso di risoluzione del contratto, alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato riferito al servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni subiti dalla Stazione appaltante; per l'applicazione di dette detrazioni, la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria senza necessità di formali diffide.

La Stazione appaltante procederà, inoltre, ad introitare il deposito cauzionale e la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può affidare l'appalto ad altra ditta, imputando alla Ditta aggiudicataria inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 19 – RECESSO, CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del d.lgs. 50/2016, non è prevista cauzione provvisoria.

La ditta aggiudicataria del contratto è obbligata a costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, da presentare con le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nello stesso articolo.

ART. 20 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Lodi.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Lodi e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente della Direzione Organizzativa 2, Dott. Giuseppe Demuro. A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Lodi relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

ART. 21 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dalla Stazione appaltante, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione della Ditta aggiudicataria;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 22 - FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni del D.lgs. 50/2016, del codice civile nonché ogni altra normativa emanata, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio il Foro competente è quello di Lodi. È esclusa la competenza arbitrale.